REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 ~ Oggetto

Art. 2 - Principi e finalità

TITOLO II SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3 - Soggetti beneficiari

TITOLO III PROCEDURE

Art. 4 - Tipologia della richiesta

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 6 - Criteri e modalità di concessione

Art. 7 - Erogazione e rendicontazione

Art. 8 - Pubblicità

Art. 9 ~ Revoca del contributo

Art. 10 - Acquisto di attrezzature

Art. 11 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici

TITOLO III PATROCINIO

Art. 12 – Funzione del patrocinio

Art. 13 – Procedimento

Art. 14 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Abrogazione e norma transitoria

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 ~ Oggetto

Con il presente Regolamento, il Comune di Castelcovati, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente Regolamento si attiene ai principi enunciati nello Statuto del Comune di Castelcovati. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;

regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

- d) per i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere;
- e) in genere, per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente

La concessione o meno dei contributi richiesti è ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle valutazioni dell'interesse pubblico e compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art. 2 ~ Principi e finalità

Il Comune di Castelcovati riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, di tutela delle tradizioni locali e di valorizzazione delle attività economiche.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto della reciproca autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.

TITOLO II

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Gli interventi del Comune sono effettuati per sostenere:

- 1) enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, circoli e comitati, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, fotografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Detti interventi sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale:
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali sia di ordine educativo propedeutico che di buon livello e di pregio artistico;
- c) a favore dei gruppi e/o dei soggetti che promuovono occasioni culturali ed effettuano attività per la valorizzazione dell'arte, delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali e/o gruppi che senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli delle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti, Enti e/o Associazioni che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore ed a tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali, nonché dei valori ambientali;
- 2) le attività e le iniziative in campo socio-assistenziale di enti, gruppi di volontariato, comitati e associazioni, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività ovvero promuovono iniziative o attività volte a:
- a) perseguire la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale e ambientale tali da provocare situazioni di dipendenza, di bisogno ed emarginazione;
- b) attivare momenti di formazione, informazione e coinvolgimento della comunità su problematiche socio-assistenziali;
- c) sostenere attraverso progetti di sostegno, anche individualizzato, persone singole e famiglie che vivono in situazione di fragilità sociale;
- d) promuovere momenti di socializzazione e ricreativi per fasce di persone deboli (anziani, portatori di handicap, ecc... ecc...);
- 3) le attività e le iniziative in campo ricreativo-sportivo di:
- a) enti, comitati e associazioni, anche privi di personalità giuridica, svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico nel Comune di Castelcovati ed aventi sede legale, sociale, organizzativa sul territorio del Comune, ovvero
- b) di iniziative ricreative/sportive di rilevanza extracomunale, nazionale o internazionale, svolte sul territorio comunale, organizzate anche da soggetti non aventi sede sociale sullo stesso. In particolare, il Comune sostiene dette attività con la concessione di contributi per:
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive di carattere internazionale e nazionale,
- l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
- le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
- la realizzazione di progetti ad hoc relativi all'attività sportiva svolta;
- interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali;
- ~ sostenere l'attività istituzionale degli enti.
- 4) le attività meritorie di enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, circoli e comitati svolte nel campo della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile; dell'istruzione; della formazione; della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche; della salvaguardia dei valori della difesa della democrazia;
- 5) le attività di enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, circoli e comitati finalizzate a promuovere, tutelare, valorizzare ed incentivare lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio in tutte le loro espressioni ed articolazioni.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 4 - Tipologia della richiesta

I soggetti interessati possono fare richiesta di contributo, negli ambiti di cui al precedente Titolo, per:

- attività ordinarie svolte per proprio statuto, regolamento o mandato;
- attività legata a progetti straordinari e/o specifici o ad eventi di carattere eccezionale;
- acquisto di mezzi e/o attrezzature, utili e/o necessari per lo svolgimento dell'attività per cui è richiesta la concessione di contributo.

La struttura comunale competente procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi. L'istanza, indirizzata al Sindaco deve pervenire, in via normale, al Protocollo generale del Comune:

- Qualora sia presentata istanza di finanziamento per l'attività ordinariamente svolta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello per cui è richiesto il contributo, ovvero
- qualora sia presentata specifica istanza di finanziamento di singole manifestazioni o attività, anche di carattere straordinario o specifico, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'iniziativa programmata. La Giunta Comunale può tuttavia stabilire, a suo insindacabile e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Castelcovati;
- b) relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere e di quella svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;
- c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e, ove disponibile, bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno solare per cui viene presentata l'istanza;
- d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone gli importi, se conosciuti;
- e) copia di codice fiscale e partita IVA;
- i) dichiarazione attestante se il richiedente agisce o no in posizione d'impresa;
- g) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro coordinate per l'accredito;
- h) espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- i) ogni altra documentazione richiesta ad integrazione da parte dell'Ente.

Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere, con adeguata indicazione nella documentazione di cui al secondo comma.

In caso di mancanza anche di uno solo dei documenti sopra indicati, i servizi comunali competenti hanno la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo eventualmente concesso fino al momento della produzione della documentazione completa.

Art. 6 - Criteri e modalità di concessione

La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal Consiglio Comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente, osservando i seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità locale, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria:
- b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle attività precedentemente svolte;
- c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
- d) interventi contributivi percepiti da parte di Enti pubblici diversi dal Comune di Castelcovati;
- e) riferimento dell'iniziativa o attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o, comunque, delle fasce più svantaggiate della popolazione;
- f) numero di iscritti all'associazione;
- g) rilevanza territoriale dell'attività svolta (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
- h) capacità di autofinanziamento.

Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta Comunale formula eventuali osservazioni o indirizzi per l'erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso, anche in relazione alle attribuzioni contenuto nel Piano Esecutivo di

Gestione o Piano di assegnazione di Risorse ed Obiettivi, che, di norma, deve essere lo stesso servizio proponente.

Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

Art. 7 – Erogazione e rendicontazione

I servizi comunali competenti provvedono all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei contributi, tenuto conto di eventuali osservazioni o indirizzi formulati dalla Giunta Comunale. L'erogazione dei contributi stessi può essere sospesa o differita in caso di vincoli, anche sopravvenuti, limitazioni gestionali o manovre di finanza pubblica che rendano detti sospensione/differimento necessari o opportuni.

Il beneficiario è tenuto a rendicontare l'utilizzo delle somme corrisposte, presentando idonea documentazione contabile per un importo non inferiore al contributo concesso. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Art. 8 ~ Pubblicità

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 9 ~ Revoca del contributo

La Giunta Comunale delibera la revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
- b) ove si riscontrino mancanze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa finanziata;
- c) non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.

Art. 10 - Acquisto di attrezzature

Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sono rilevanti:

- a) il loro particolare pregio e consistenza;
- b) il loro esclusivo utilizzo nel territorio comunale;
- c) l'attività svolta dall'associazione richiedente;
- d) il preventivo di spesa;
- e) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre associazioni, se le attrezzature sono collocate in impianti di proprietà pubblica.

La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati per l'acquisto di attrezzature è corredata dalle fatture o altra idonea ed equivalente prova giustificativa dell'avvenuto acquisto. Le attrezzature devono essere acquistate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.

La struttura comunale competente accerta presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata.

Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla riduzione della spesa sostenuta e all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dal Comune, qualora la cifra complessivamente ricevuta superi la spesa sostenuta.

Art. 11 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non dotate di personalità giuridica, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di Castelcovati non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dei medesimi facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per specifiche manifestazioni ed iniziative non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente Regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

TITOLO III PATROCINIO

Art. 12 – Funzione del patrocinio

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Castelcovati nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui alla precedente alinea esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 13 – Procedimento

Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.

La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

Gli uffici competenti possono richiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni ed i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Il patrocinio viene accordato con delibera della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale.

Art. 14 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

La concessione del patrocinio, inoltre, non comporta automaticamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Abrogazione e norma transitoria

Il presente Regolamento abroga espressamente tutte le parti che riguardano la concessione di contributi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/1991 che risultino con esso incompatibili.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di avvio del procedimento stesso.